dicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[8], modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9] che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

9. In base al principio di proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò è conseguente anche dalla direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazione elettronica devono essere forniti sulla base di un'autorizzazione generale e non di una licenza. Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario.

10. Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento di un'impresa pubblica sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa stessa sia attraverso il modo in cui sono ripartite le partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di reti verticalmente integrati che gestiscono reti costituite in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali operatori, se godono di una posizione dominante nel mercato rilevante, non operino discriminazioni a favore delle proprie attività, al fine di evitare eventuali violazioni delle regole di concorrenza del trattato. Ne consegue che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

11. È opportuno che la presente direttiva espliciti inoltre il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali[10], disponendo che gli Stati membri non assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio e che i diritti di uso di tali frequenze siano assegnati secondo procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi lasciati impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario.

12. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. Per minimizzazione della distorsione del mercato si intende che i contributi devono essere riscossi secondo modalità che minimizzino per quanto possibile l'impatto dell'onere finanziario per gli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

13. Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato, gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del trattato CE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. È opportuno

(8) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(9) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(10) GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché ai sensi all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE[11], gli Stati membri sono semplicemente tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni in loro possesso relative a tali incompatibilità. È quindi opportuno che l'articolo 7 della presente direttiva espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali.

14. La presente direttiva deve ribadire l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico gestiscano le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.

15. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive precedenti indicati nell'allegato I, parte B.

16. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione in vigore è in linea con i chiarimenti apportati dalla presente direttiva in relazione alle direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE[12], 96/2/CE, 96/19/CE[13] e 1999/64/CE.

17. Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la direttiva 90/388/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) per "reti di comunicazione elettronica" si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, e i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

2) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica;

3) per "servizi di comunicazione elettronica" si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

(11) GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.
(12) GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.
(13) GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

4) per "servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico" si intendono i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

5) per "diritti esclusivi" si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un'attività di comunicazione elettronica all'interno di una determinata area geografica;

6) per "diritti speciali" si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:

a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un'attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori;

b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a siffatti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

7) per "rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite" si intende un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

8) per "rete televisiva via cavo" si intende ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico.

Art. 2
Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica via le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione generale concessa ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica deve essere motivata.

6. Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Art. 3
Imprese pubbliche verticalmente integrate

In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività.

Art. 4
Diritti relativi all'uso di frequenze

Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:

1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;

2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Art. 5
Servizi relativi all'elenco abbonati

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertoriazione ("directory") sul loro territorio, ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

Art. 6
Obblighi di servizio universale

1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. In particolare, quando ad un'impresa pubblica che fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel calcolo dell'eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1.

Art. 7
Satelliti

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l'accesso alla loro capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite, nella misura in cui tali convenzioni non siano compatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

Art. 8
Reti televisive via cavo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l'impresa:

a. è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e

b. è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del pubblico; e

c. gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. Il termine "servizi telefonici a disposizione del pubblico" è da considerare sinonimo del termine "servizi di telefonia vocale pubblica" di cui all'articolo 1 della direttiva 1999/64/CE.

3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale ("local loop") e dei relativi servizi, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo entro il 31 dicembre 2004.

Art. 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.

Art. 10
Abrogazione

La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

Art. 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

Per la Commissione
MARIO MONTI
Membro della Commissione

COMUNICAZIONI

QUINTA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 89/552/CEE "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE", COSÌ COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 97/36/CE, NEL BIENNIO 1999-2000 (COM(2002)612)

Il testo è pubblicato in una versione ridotta. La versione integrale è disponibile all'indirizzo web: www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/tvvf/art45/comm2002_612final_en.pdf
Si precisa che la numerazione delle note segue la versione integrale.

INTRODUZIONE

La presente comunicazione elaborata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE[1] del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997[2] (di seguito denominata la direttiva "Televisione senza frontiere"), costituisce la quinta relazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5.

Il documento contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione, nel biennio 1999-2000, della proporzione indicata agli articoli 4 e 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato dell'Unione europea e per quelli degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (di seguito EFTA). Gli Stati membri sono infatti tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5. La Commissione vigila sull'osservanza delle disposizioni dei suddetti articoli, conformemente alle disposizioni del trattato. La comunicazione intende portare a conoscenza degli Stati membri, del Parlamento europeo e del Consiglio le relazioni nazionali corredate del parere della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere".

Il documento è costituito da tre parti principali e due allegati:

Parte I - Parere della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 nel biennio 1999-2000

Parte II - Relazioni nazionali trasmesse dagli Stati membri dell'Unione europea

Parte III - Relazioni nazionali trasmesse dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo

Allegato 1: Quadro riepilogativo dei canali televisivi degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno raggiunto la quota maggioritaria di opere europee (articolo 4 della direttiva) e/o la percentuale minima del 10% di opere europee realizzate da produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva)

Allegato 2: Parametri utilizzati per il calcolo del tempo medio di trasmissione di opere europee da parte dei canali televisivi degli Stati membri dell'Unione europea (prendendo in considerazione l'ascolto) - articolo 4 della direttiva.

(1) GU L 298 del 17.10.1989.
(2) GU L 202 del 30.7.1997.

PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 NEL BIENNIO 1999-2000

1. APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "Televisione senza frontiere" la Commissione è tenuta a vigilare affinché siano applicate le disposizioni degli articoli 4 e 5, conformemente alle disposizioni del trattato.

Gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati membri dell'EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo sono tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 contenente in particolare: (i) una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui ai citati articoli per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, (ii) le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e (iii) i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva la Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei seguenti criteri (a carattere non esaustivo):

- progressi compiuti rispetto agli anni precedenti;
- parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione;
- particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive;
- situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica ristretta.

Per assistere gli Stati membri nello svolgimento del loro dovere di controllo, nell'ambito del comitato di contatto[3] sono state elaborate e proposte nuove linee direttrici per seguire l'applicazione degli articoli 4 e 5. Tali linee direttrici, predisposte allo scopo di precisare talune definizioni ed evitare quindi eventuali differenze nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva[4], sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999 e si applicano quindi al periodo di riferimento (1999-2000) oggetto della presente relazione.

È in questo contesto che è opportuno esaminare il presente parere che, per la prima volta, si sofferma sulle tendenze generali rilevate sia a livello comunitario sia in ciascuno degli Stati membri interessati. Una serie di indicatori, basati sui criteri previsti dagli articoli 4 e 5 della direttiva, è stata all'uopo elaborata in modo da poter disporre di una griglia d'analisi obiettiva.

Articolo 4 (opere europee)

Indicatore 1: percentuale media del tempo di trasmissione destinato ad opere europee da parte dei canali europei che registrano gli indici di ascolto più elevati[5] in ciascuno Stato membro interessato.

(3) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/art45/art45-intro_fr.htm

(4) Al punto 2.2 delle citate linee direttrici ad esempio si legge che è inutile che le relazioni annuali contengano informazioni relative ai canali che trasmettono esclusivamente "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite".

(5) Le percentuali relative agli indici di ascolto si basano, per ciascuno degli anni in esame, sui dati più recenti pubblicati all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo nell'annuario statistico 2002 (volume 2) intitolato "Equipement audiovisuel des ménages - Equipements de transmission - Audience de la télévision". Salvo casi particolari è stato preso in considerazione ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% (nell'arco di un'intera giornata) in ciascuno dei due anni in esame.

Indicatore 2: percentuale di rispetto della quota da parte dei canali indipendentemente dalla loro tipologia (con raggiungimento o superamento della quota maggioritaria) in ciascuno Stato membro interessato[6].

Indicatore 3: tendenza generale della programmazione di opere europee nel periodo di riferimento (1999-2000) espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia[7].

Articolo 5 (opere europee di produttori indipendenti)

Indicatore 1: tempo medio di trasmissione oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, percentuale media del bilancio destinato alla programmazione riservato ad opere europee di produttori indipendenti.

Indicatore 2: percentuale di rispetto della quota da parte dei canali indipendentemente dalla loro tipologia (con raggiungimento o superamento della percentuale minima del 10%) in ciascuno Stato membro interessato[8].

Indicatore 3: tendenza generale della quota riservata ad opere europee di produttori indipendenti in ciascuno Stato membro interessato nel periodo di riferimento (1999-2000), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

Indicatore 4: tempo medio di trasmissione oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, percentuale del bilancio destinato alla programmazione riservato ad opere recenti di produttori indipendenti.

Indicatore 5: tendenza generale della quota riservata ad opere recenti di produttori indipendenti in ciascuno Stato membro interessato nel periodo di riferimento (1999-2000), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

I suddetti indicatori consentono di ottenere un quadro d'insieme dell'applicazione degli articoli 4 e 5 nel periodo 1999-2000, ferma restando la facoltà di cui si sono avvalsi alcuni Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva "Televisione senza frontiere", di adottare norme più rigorose o più particolareggiate nel settore cui si riferisce la direttiva[9].

1.1. Trasmissione di una quota maggioritaria di opere europee

1.1.1. Valutazione a livello comunitario

La prima conclusione di carattere generale riguarda l'evoluzione del numero di canali televisivi in Europa.

(6) Questo risultato è stato ottenuto conteggiando il complesso dei canali che raggiungono o superano la percentuale minima del 50% e stabilendo un rapporto tra questo dato ed il numero totale dei canali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 della direttiva in ciascuno degli Stati membri.

(7) Questo risultato è stato ottenuto calcolando quanti canali abbiano registrato una percentuale in aumento, stabile o in diminuzione, indipendentemente dalla percentuale dei tempi di trasmissione da essi riservati ad opere europee. Si è tenuto inoltre conto dei canali che hanno iniziato ad operare sul mercato nazionale in esame nel periodo di riferimento.

(8) Questo risultato è stato ottenuto conteggiando il complesso dei canali che raggiungono o superano la percentuale minima del 10% e stabilendo un rapporto tra questo dato ed il numero totale dei canali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5 della direttiva in ciascuno degli Stati membri.

(9) In concreto è opportuno sottolineare che la maggior parte degli Stati membri si è avvalsa di tale facoltà (ad es. esclusione delle opere di teatro in Italia, definizione positiva delle opere da considerare in Germania, proporzione del 60% di trasmissione di opere europee in Francia, percentuale del 25% per la quota riservata ad opere di produttori indipendenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, ecc.).

Innanzitutto è opportuno sottolineare che in Europa (Stati membri dell'UE e Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo) i canali[10], indipendentemente dalla loro tipologia, erano in totale circa 550 a gennaio 1999 e 670 a gennaio 2000. Il numero totale dei canali ammonta a circa 820 a gennaio 2001.

Il numero dei canali cui si applicano gli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere"[11] ha continuato in generale ad aumentare sia in rapporto al periodo precedente (1997-1998) sia nel corso del periodo di riferimento oggetto della presente relazione (1999-2000) e ciò testimonia il dinamismo dell'offerta audiovisiva in Europa. L'aumento, sensibile nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, è stato particolarmente significativo in paesi quali la Spagna, la Francia, l'Italia, la Svezia o il Regno Unito.

Da un punto di vista metodologico[12] è tuttavia opportuno sottolineare che alcuni Stati membri non hanno neppure in questa occasione trasmesso informazioni complete, in particolare per quanto riguarda i canali televisivi via cavo e/o via satellite (canali che spesso non figurano nelle relazioni nazionali). La Commissione, a questo proposito, ricorda che l'obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, riguarda ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato[13]. La televisione terrestre è invece trattata in modo quasi esaustivo nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri.

Periodo di riferimento	**1991-1992**	**1993-1994**	**1995-1996**	**1997-1998**	**1999**	**2000**
Numero di canali	124	162	214	367	352	400

(10) Questo totale si basa sui dati pubblicati nell'annuario statistico dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (edizioni del 1999, 2000 e 2001). Nel computo sono compresi i canali nazionali (con licenza di diffusione terrestre), i canali nazionali [via cavo e/o via satellite e/o DTT (TV digitale terrestre), senza trasmissione terrestre analogica], i canali stranieri dedicati, i canali destinati a mercati stranieri. Non sono invece considerati le trasmissioni regionali/locali, le reti locali e i canali regionali o territoriali.

(11) L'obbligo di trasmettere relazioni imposto dall'articolo 4, paragrafo 3, si applica a tutte le trasmissioni di emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, con le seguenti eccezioni:
- gli articoli 4 e 5 non si applicano a "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite";
- in forza dell'articolo 9, gli articoli 4 e 5 non si applicano alle "emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale";
- il considerando 29 della direttiva stabilisce che "le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri"; in forza dell'articolo 2, paragrafo 6, la direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate a essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri. Pertanto in linea di massima le relazioni nazionali non citano:
- i canali che trasmettono esclusivamente "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite";
- le emittenti "che si rivolgono a un pubblico locale" e "che non fanno parte di una rete nazionale", a prescindere dai mezzi di trasmissione utilizzati;
- i canali che trasmettono esclusivamente in una lingua che non è ufficialmente utilizzata in uno o più Stati membri;
- le trasmissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, vale a dire quelle destinate a essere ricevute solo nei paesi terzi e che non sono ricevute in uno Stato membro.

(12) È opportuno aggiungere che la natura e l'intensità del controllo variano spesso da uno Stato membro all'altro: controllo quotidiano della programmazione, rassegna statistica, indagine, campionamento, stima in alcuni casi. Inoltre il controllo è effettuato o dall'autorità indipendente di regolamentazione del settore oppure in alcuni casi direttamente dal ministero competente.

(13) L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, stabilisce che "la relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla".

La **seconda conclusione** riguarda il tempo medio di trasmissione destinato ad opere europee da parte dei canali che registrano gli indici di ascolto più elevati[14] (cfr. indicatore 1):

- il tempo medio di trasmissione di opere europee per il complesso di questi canali europei di tutti gli Stati membri è stato pari al 60,68% nel 1999 ed al 62,18% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 1,5 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento;
- il tempo medio di trasmissione ha oscillato, a seconda degli Stati membri, tra il 52,94 ed il 71,46%[15] nel 1999 e tra il 55,33 ed il 71,18% nel 2000[16], salvo che nei casi del Portogallo[17] (48,7% nel 1999 e 49,5% nel 2000) e del Lussemburgo (100% nel 1999 e nel 2000);
- la tendenza relativa alla trasmissione di opere europee, misurata in termini di canali, mostra un andamento crescente in 12 Stati membri, stabile in uno Stato membro e decrescente (in misura molto contenuta) in 2 Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

La **terza conclusione** riguarda il totale dei canali che raggiungono o superano la quota maggioritaria di opere europee nel periodo di riferimento (cfr. indicatore 2):

- la percentuale media di rispetto della quota per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri è stata pari al 68,58% nel 1999 ed al 72,50% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 3,93 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento. Questo dato è tanto più significativo se si considera il consistente aumento, registrato nel corso dello stesso periodo, del numero di canali, prevalentemente di natura tematica;
- la percentuale di rispetto della quota, indipendentemente dalla tipologia del canale, ha oscillato, a seconda degli Stati membri, tra il 55 e il 100% nel 1999 e tra il 53 ed il 100% nel 2000, fatta eccezione per l'Italia che non ha raggiunto la quota maggioritaria (42% nel 1999 e 49% nel 2000);
- la percentuale di rispetto della quota, espressa in termini di numero di canali, indipendentemente dalla loro tipologia, è in aumento in nove Stati membri, stabile in quattro Stati membri e in diminuzione in altri due Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

La **quarta conclusione** riguarda la tendenza generale della programmazione di opere europee nel periodo di riferimento (cfr. indicatore 3), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

- La tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in quattordici Stati membri e stabile in uno Stato membro. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

In sintesi il complesso di questi risultati positivi, testimoniati dalla variazione positiva della maggior parte degli indicatori nel periodo di riferimento, sembra essere in linea con la realizzazione degli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere".

La tabella che segue offre un quadro sintetico della situazione a livello comunitario per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva nel periodo in esame.

(14) In pratica si è tenuto conto, salvo eccezioni, della quota realizzata da ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% in ciascuno dei due anni in esame.

(15) Occorre osservare che un paese ha raggiunto un risultato leggermente superiore che, tuttavia, non può essere considerato in questa sede, giacché, in mancanza di dati completi, esso non si riferisce al complesso dei canali interessati con un indice ascolto superiore al 3% in ciascuno dei due anni in esame.

(16) Occorre osservare che un paese ha raggiunto un risultato leggermente superiore che, tuttavia, non può essere considerato in questa sede, giacché, in mancanza di dati completi, esso non si riferisce al complesso dei canali interessati con un indice ascolto superiore al 3% nel periodo di riferimento.

(17) È tuttavia opportuno sottolineare che il Portogallo, in attuazione del criterio di gradualità, ha compiuto notevoli progressi rispetto al periodo precedente (percentuale del 43,4% nel periodo 1997-1998) e si è avvicinato al livello del 50% nel 2000.

Opere europee (articolo 4 della direttiva "Televisione senza frontiere"

	Totale dei canali cui si applica l'articolo 4 (fonte: relazioni degli Stati membri)			Indicatore 1: Tempo medio di trasmissione (%) di opere europee (canali con gli indici di ascolto più elevati[18])			Indicatore 2: Rispetto (%) della quota (percentuale dei canali che raggiungono o superano la quota maggioritaria)			Indicatore 3: Tendenza generale della programmazione di opere europee
SM	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	Variazione (espressa) in numero di canali)
A	3	3	0	56,6	58,8	2,2	66,66	66,66	0	positiva
B	17	18	1	59,29	60,23	0,94	57	67	10	positiva
D	23	24	1	60,22	63	2,78	61	62,5	1,5	positiva
DK	5	7	2	60,66	61	0,34	80	71,4	-8,6	positiva
EL	10	11	1	71,46	71,18	-0,28	100	100	0	positiva
EL	40	45	5	52,94	58,50	5,56	70	78	8	positiva
F	54	59	5	67,42	69	1,58	63	71	8	positiva
IRL	4	4	0	54,17	55,33	1,16	75	75	0	nulla
I	38	43	5	65,9	65,98	0,08	42	49	7	positiva
L	10	11	1	100	100	0	70	91	21	positiva
NL	18	21	3	68	67,6	-0,40	61	67	6	positiva
P	7	9	2	48,7	49,5	0,8	71	78	7	positiva
FIN	4	4	0	66,25	69,5	3,25	100	100	0	positiva
S	22	25	3	73,83[19]	74,45[20]	0,62	57	58	1	positiva
UK	97	116	19	64	68,8	4,8	55	53	-2	positiva
Totale	352	400	48							
Media UE				60,68	62,18	1,50	68,58	72,50	3,93	

1.1.2. Valutazione a livello nazionale *(Omissis)*

CONSIDERAZIONI GENERALI

(i) Modalità di controllo e monitoraggio

Le relazioni trasmesse dagli Stati membri mostrano l'esistenza di sistemi di controllo e monitoraggio di vario tipo (rilevazione effettiva, controllo della programmazione giornaliera, raccolta dei dati presso le emittenti televisive, indagine, campionamento, oppure in alcuni casi semplice stima, ecc.), talvolta tra loro diversi a seconda della modalità di trasmissione considerata (controllo della programmazione quotidiana per i canali terrestri e indagini per i canali via cavo).

In merito a quest'ultimo punto è opportuno sottolineare che in generale i canali terrestri e via cavo sono oggetto di un controllo e di un monitoraggio maggiori rispetto ai canali satellitari che, in molti casi, non sono citati nelle relazioni trasmesse.

(18) Salvo casi particolari è stato preso in considerazione ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% (sull'intera giornata) in ciascuno dei due anni in esame.

(19) Non è stata considerata TV 3 AB (indici di ascolto del 10,8% nel 1999 e dell'11,4% nel 2000) né TV 5 AB/Kanal 5 (indici di ascolto del 5,9% nel 1999 e del 6,1% nel 2000) non essendo disponibili dati per il 1999 (inizio delle trasmissioni digitali nel 2000). E' opportuno rilevare che per il 2000 la percentuale media relativa ai 5 canali seguenti, ovvero SVT 1, SVT 2, TV4, TV 3 AB, TV 5 AB/Kanal 5, è stata pari al 51,97% (percentuale di trasmissione di opere europee).

(20) Cfr. nota sopra.

La Commissione ricorda, a tale proposito, che l'obbligo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "Televisione senza frontiere" si applica a ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla modalità di trasmissione impiegata (trasmissione terrestre , satellitare, via cavo) in formato analogico e/o digitale. È importante quindi che venga trasmesso l'elenco completo dei canali cui si applica l'articolo 4 della direttiva.

(ii) Motivi alla base dei casi di mancato rispetto della quota (mancato raggiungimento della quota maggioritaria)

La maggior parte degli Stati membri i cui canali soggetti alla loro giurisdizione non hanno raggiunto la quota maggioritaria prevista dall'articolo 4 della direttiva hanno addotto i motivi di seguito elencati.

a) Raggruppamento dei canali offerti dalla medesima emittente televisiva: spesso le relazioni degli Stati membri mettono l'accento sul fatto che i canali in esame, considerati unitariamente, raggiungono o superano la quota maggioritaria stabilita dall'articolo 4 della direttiva.

Talvolta questa situazione, che non garantisce condizioni di concorrenza omogenee tra le varie emittenti televisive e concentra la programmazione di opere europee su uno o più canali determinati, fa sì che vengano arbitrariamente sommati insieme i risultati di un "piccolo" canale (piccolo in termini di ascolti) o di un canale tematico con quelli di un "grande" canale generalista.

b) Natura tematica della programmazione del canale e progressi compiuti: in vari casi il tema prescelto non consente di raggiungere la quota maggioritaria (mercato di nicchia di elevata specificità).

c) Canale di creazione recente: è tuttavia opportuno sottolineare che fin dai primi anni di attività numerosi nuovi operatori trasmettono in larga misura opere europee ai fini della penetrazione del mercato in questione.

d) Società controllate da società capogruppo di paesi non appartenenti all'Unione europea: questi canali trasmettono sistematicamente programmi del loro catalogo, mentre scarsa è la loro programmazione di opere europee.

In concreto le relazioni degli Stati membri citano spesso vari motivi insieme. Spesso gli stessi canali sono oggetto delle relazioni dei diversi Stati membri.

(iii) Provvedimenti previsti o adottati per risolvere i casi di mancato rispetto della quota

Le relazioni citano provvedimenti di varia natura: dialogo costante, esercizio di un controllo sui canali in questione, messa in mora ed avvio di procedure sanzionatorie a carico delle emittenti televisive.

In alcuni casi nessun provvedimento è tuttavia previsto o adottato. A questo proposito la Commissione ricorda che è necessario che gli Stati membri interessati assicurino un controllo più accentuato ed un maggiore monitoraggio dei canali e vigilino, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive raggiungano - conformemente al principio di gradualità – le percentuali stabilite dagli articoli 4 e 5 della direttiva.

1.2. Opere europee di produttori indipendenti

1.2.1. Valutazione a livello comunitario

Da un punto di vista metodologico è innanzitutto opportuno ricordare che alcuni Stati membri non hanno neppure in questa occasione trasmesso informazioni complete in particolare per quanto riguarda i canali televisivi via cavo e/o via satellite (canali che spesso non figurano nelle relazioni nazionali). Inoltre per alcuni canali i dati, in particolare quelli relativi alla quota riservata ad opere europee recenti, non sono completi.

La Commissione ricorda a questo proposito che l'obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, riguarda ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri sono pertanto responsabili della trasmissione di un elenco completo dei canali cui si applica l'articolo 5 della direttiva, nonché della trasmissione di dati completi in merito a detti canali.

La **prima conclusione** riguarda il tempo medio di trasmissione (percentuale minima del 10%) oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, la percentuale media del bilancio destinato alla programmazione (percentuale minima del 10%) riservato ad opere europee di produttori indipendenti[54] (cfr. indicatore 1[55]):

- per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri la quota media riservata ad opere di produttori indipendenti è stata pari al 37,51% nel 1999 ed al 40,47% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 2,95 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento[56];

- la quota media riservata a questa tipologia di opere oscilla, a seconda degli Stati membri[57], tra il 21,17% ed il 59% nel 1999 e tra il 20,94% ed il 59,26% nel 2000;

- nel periodo di riferimento la tendenza generale, espressa in termini di numero di canali, mostra un andamento crescente in nove Stati membri, stabile in due Stati membri e decrescente in altri quattro Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

La **seconda conclusione** riguarda il totale dei canali, indipendentemente dalla loro tipologia, che raggiungono o superano la percentuale minima del 10% (percentuale di rispetto della quota) riservata alla opere europee realizzate da produttori indipendenti (cfr. indicatore 2):

- la percentuale media di rispetto della quota per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri è stata pari al 85,02% nel 1999 e all'84,81% nel 2000, e ciò equivale ad una diminuzione molto lieve (0,21 punti percentuali) nell'arco del periodo di riferimento;

- la percentuale media di conformità oscilla, a seconda degli Stati membri, tra il 48% ed il 100% nel 1999 e tra il 58% ed il 100% nel 2000;

- la percentuale di rispetto della quota, espressa in termini di numero di canali, è in aumento in sei Stati membri, stabile in quattro Stati membri e in diminuzione negli altri cinque Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

La **terza conclusione** riguarda la tendenza generale della quota riservata ad opere di produttori indipendenti (cfr. indicatore 3) - tendenza espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia:

- la tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in dodici Stati membri, stabile in uno Stato membro e decrescente in due Stati membri; nel complesso la tendenza generale è positiva nel periodo di riferimento.

La **quarta conclusione** riguarda la percentuale media ("quota adeguata"[58]) riservata alle opere europee recenti di produttori indipendenti, ovvero opere diffuse entro un termine di cinque anni dalla

(54) Nell'accezione del considerando 31 della direttiva, secondo cui "... gli Stati membri, nel definire la nozione di 'produttore indipendente', dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari" (criteri non esaustivi).

(55) È opportuno ricordare che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose. La maggior parte degli Stati membri si è in concreto avvalsa di tale facoltà.

(56) Per quanto concerne segnatamente l'Italia per la quale i valori sono particolarmente elevati, è opportuno sottolineare che essi riflettono il livello medio di realizzazione degli obiettivi fissati in tema di investimenti in opere europee di produttori indipendenti (seconda opzione prevista dall'articolo 5 della direttiva) e non il livello medio di trasmissione di questa tipologia di opere.

(57) Non si è tenuto conto dei risultati dell'Italia, giacché i dati di tale paese, diversi per tipologia, si riferiscono ad un obbligo di investimento e non di trasmissione.

(58) Cfr. la parte finale dell'articolo 5 della direttiva in cui si legge che "questa percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione".

loro produzione (cfr. indicatore 4):

- per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri la quota media riservata ad opere recenti è stata pari al 53,80% nel 1999 ed al 55,71% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 1,91 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento;

- la percentuale media riservata a questa tipologia di opere oscilla, a seconda degli Stati membri[59], tra il 13,48% e l'81,4% nel 1999 e tra il 12,34% e l'80,25% nel 2000;

- la tendenza generale, espressa in termini di numero di canali, indipendentemente dalla loro tipologia, mostra un aumento crescente in otto Stati membri, stabile in uno Stato membro e in diminuzione in sei Stati membri. Nel complesso la tendenza generale resta positiva nel periodo di riferimento.

La **quinta conclusione** riguarda la tendenza generale della quota riservata ad opere recenti di produttori indipendenti (cfr. indicatore 5) - tendenza espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

- La tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in quattordici Stati membri e stabile in uno Stato membro; nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

In sintesi il complesso di questi risultati positivi, testimoniati dalla variazione positiva della maggior parte degli indicatori nel periodo di riferimento, sembra essere in linea con la realizzazione degli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere".

La tabella che segue offre un quadro sintetico della situazione a livello comunitario per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 della direttiva nel periodo in esame.

(59) Occorre segnalare che dai dati trasmessi dal Portogallo non si rileva la percentuale effettiva di opere europee recenti sul totale delle opere europee di produttori indipendenti (percentuale teorica).

Opere europee di produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere")

SM	Totale dei canali cui si applica l'articolo 5 (fonte: relazioni degli Stati membri)			Indicatore 1: Tempo medio di trasmissione oppure, a scelta, bilancio medio destinato alla programmazione riservato ad opere europee di produttori indipendenti			Indicatore 2: Rispetto (%) della quota (canali che raggiungono o superano la quota minima del 10%)			Indicatore 3: Tendenza generale del tempo di trasmissione/ degli investimenti riservati ad opere europee di produttori indipendenti	Indicatore 4: Tempo medio di trasmissione oppure, a scelta, bilancio medio destinato alla programmazione riservato ad opere europee recenti (di produttori indipendenti)[60 e 61]			Indicatore 5: Tendenza generale del tempo di trasmissione /degli investimenti riservati ad opere europee recenti (di produttori indipendenti)
	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	Variazione (espressa in n° di canali)	1999	2000	Variazione	Variazione (espressa in n° di canali)
A	3	3	0	40,63	47,3	6,67	100	100	0	positiva	46,07	58,37	12,3	positiva
B	17	18	1	35,64	34,46	-1,18	93	80	-13	positiva	59	58,73	-0,27	positiva
D	23	24	1	46,3	46,72	0,42	74	71	-3	positiva	60,27	64,37	4,1	positiva
DK	5	7	2	40,2	58,86	18,66	100	100	0	positiva	81,4	75,43	-5,97	positiva
EL	10	11	1	21,17	20,94	-0,23	91	92	1	positiva	45,54	40,15	-5,39	positiva
E	40	45	5	36,44	40,2	3,76	95	96	1	positiva	20,8	24,82	4,02	positiva
F	54	59	5	59	59,26	0,26	81	92	11	positiva	60,7	59,73	-0,97	positiva
IRL	4	4	0	29	29	0	100	100	0	positiva	100	100	0	nulla
I	38	43	5	68,05	63,85	-4,2	79	70	-9	positiva	58,45	61,81	3,36	positiva
L	10	11	1	29,93	28,68	-1,25	70	64	-6	negativa	13,48	12,34	-1,14	positiva
NL	18	21	3	52	52	0	83	86	3	positiva	80	78	-2	positiva
P	7	9	2	24,96	31,13	6,18	86	89	3	negativa	24,96	31,13	6,18	positiva
FIN	4	4	0	23	29	6	100	100	0	positiva	80	80,25	0,25	positiva
S	22	25	3	27,94	34,63	6,70	48	58	10	nulla	53,97	65,4	11,43	positiva
UK	97	116	19	28,41	30,96	2,55	75,26	74,1	-1,16	positiva	22,41	25,17	2,76	positiva
Totale	352	400	48											
Media UE				37,51	40,47	2,95	85,02	84,81	-0,21		53,80	55,71	1,91	

(60) e (61) Si segnalano due particolarità relative all'Italia e al Portogallo:
- in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i dati trasmessi dalle autorità italiane sono stati elaborati in relazione a tutte le opere europee trasmesse, realizzate da produttori indipendenti e non. Non consentono di stabilire la percentuale effettivamente riservata alle opere realizzate da produttori indipendenti, nell'accezione di cui all'articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere".
- dai dati trasmessi dalle autorità portoghesi non si rileva la percentuale effettiva di opere europee recenti sul totale delle opere europee di produttori indipendenti (percentuale teorica).